



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2013

Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole contribuire a sviluppare, in tempi rapidi, e in forme ispirate a un principio di responsabilità, condizioni di maggiore sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

Il testo potrà essere certamente migliorato e corretto non solo a seguito del dibattito parlamentare, ma anche del confronto che i proponenti auspicano di sviluppare con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'Associazione delle province d'Italia e con le associazioni dei cittadini.

Gli obiettivi perseguiti, delineati dall'articolo 1, consistono: nell'accrescere il livello di sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo all'incolumità fisica degli alunni, del personale e di tutti coloro che operano o che si trovano all'interno delle aree e dei locali di pertinenza delle istituzioni scolastiche; nel definire con chiarezza, sul piano amministrativo, le diverse aree di competenza e di responsabilità e nel sollecitare forme di responsabilizzazione sociale finalizzate specificamente al miglioramento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici; nel rafforzare la disciplina della tutela risarcitoria in favore dei soggetti eventualmente coinvolti in incidenti e in eventi lesivi, avvenuti nelle aree e nei locali di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

La precisa scansione delle competenze e delle relative responsabilità, definite principalmente nell'articolo 2, mira a evitare pericolose confusioni di ruolo e rimpalli di responsabilità.

Nel giugno del 2006 è scaduta la proroga dei termini legislativi che hanno consentito di disapplicare il decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza e sulla salute nei

luoghi di lavoro (ora abrogato dal decreto legislativo n. 81 del 2008, che reca la nuova disciplina della materia), alle istituzioni scolastiche: è impensabile che la responsabilità di proseguire l'esercizio delle attività scolastiche in condizioni non pienamente rispondenti ai canoni di sicurezza possa essere rimessa all'esclusiva coscienza del dirigente scolastico, al quale sfugge ogni competenza di spesa in materia; a tale fine vengono, pertanto, ampliati e precisati i suoi compiti, con l'articolo 8, prevedendo anche l'attivazione di poteri sostitutivi in caso di sue inadempienze.

La cronica carenza di risorse finanziarie imporrà per forza di cose una fase di transizione la cui durata deve essere contenuta il più possibile: di qui la messa a punto di un regime transitorio che, nelle more della realizzazione di un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica, duri al massimo un triennio (articoli 4 e 6). In tale *vacatio*, assumeranno un rilievo decisivo le risultanze dell'anagrafe scolastica avviata su iniziativa ministeriale. Il disegno di legge mira a realizzare n'anagrafe aggiornata periodicamente, che affidi un ruolo decisivo alle conferenze di servizi tra gli enti interessati.

D'altra parte, non si può pensare di lasciare inalterati il numero delle strutture scolastiche e la loro capacità di servire l'utenza: si tratta sicuramente di ridurre il numero e di aumentarne le capacità di servizio e di sicurezza senza adagiarsi su logiche campanilistiche o comunque irresponsabili, non più sostenibili.

Al fine di sollecitare una progressiva crescita della responsabilità civica, è incentivata e sottratta alle regole ordinarie di raccolta

del risparmio l'azione socialmente responsabile di imprese e di privati, in una prospettiva che mira a valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale anche nel settore della scuola (articoli 5 e 7).

Anche l'azione degli enti locali competenti è filtrata e valorizzata alla luce del principio di sussidiarietà, in questo caso verticale: si propone, quale metodo selettivo, quello che privilegia, ai fini del finanziamento, le iniziative che risultano più meritorie da un punto di vista dell'analisi costi-benefici e che mirano a sviluppare iniziative socialmente e istituzionalmente responsabili.

L'obiettivo dovrà essere quello di concentrare le risorse su un numero di strutture minori dotate di maggiore capacità di servizio e di maggiore sicurezza (mediante il ricorso a parametri selettivi relativi all'utenza servita, all'esistenza o all'inesistenza di altre strutture consimili in area vicina e ad altri fattori); di qui la priorità assicurata agli interventi nelle aree in cui i comuni provvedono a definire i propri piani di intervento per aree comprensoriali intercomunali, al fine di rendere gli interventi sostenibili e compatibili con lo stato della finanza pubblica (articolo 4).

Sul piano delle risorse finanziarie disponibili, a livello statale, esauriti nel 2004 gli interventi previsti dal piano triennale per l'edilizia scolastica, non sono state più previste

in sede di manovra finanziaria specifiche provvidenze finalizzate allo scopo, adducendo la cessazione della competenza in materia, rimessa alle regioni dalla modifica dell'articolo 117 della Costituzione; sennonché le regioni lamentano che l'aumento delle competenze non è stato accompagnato da risorse che le mettessero in grado di esercitarle effettivamente.

Onde evitare il rimpallo di responsabilità, riteniamo utile prevedere risorse aggiuntive statali destinate allo scopo, da trasferire alle regioni per sostenere il programma straordinario di edilizia scolastica previsto dal presente disegno di legge.

Più in generale, si tratta comunque di fare appello a risorse aggiuntive anche di carattere privato e a politiche improntate a serietà e ad austerità.

Un ultimo elemento di novità introdotto dal presente disegno di legge è quello relativo alla previsione di un risarcimento provvisorio cui è tenuto l'istituto assicuratore in favore delle vittime o dei parenti aventi diritto, nelle more dell'accertamento definitivo di responsabilità, fatta salva la rivalsa nei confronti dei responsabili.

Si tratta di un indispensabile presidio in favore di soggetti deboli che non sono in grado di attendere i tempi, purtroppo lunghi, di definizione dei processi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha le seguenti finalità:

a) accrescere il livello di sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo all'incolumità fisica degli studenti, del personale e di coloro che operano o che si trovano all'interno delle aree e dei locali di pertinenza delle stesse istituzioni scolastiche;

b) definire con chiarezza, sul piano amministrativo, le diverse aree di competenza e di responsabilità e sollecitare forme di responsabilizzazione sociale finalizzate specificamente al miglioramento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;

c) rafforzare gli strumenti per la tutela risarcitoria in favore dei soggetti coinvolti in incidenti e in eventi lesivi avvenuti nelle aree e nei locali di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

Art. 2.

(Competenze)

1. Al fine di garantire la sicurezza delle attività svolte nelle istituzioni scolastiche assumono rilievo essenziale, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, gli interventi finalizzati a garantire, negli edifici scolastici e nelle relative pertinenze:

a) la sicurezza statica degli edifici e, in generale, degli impianti di proprietà degli enti locali;

b) la sicurezza degli impianti elettrici;

c) la sicurezza degli impianti termici;

d) la sicurezza degli altri impianti e dei materiali di proprietà dell'istituzione scolastica;

e) la sicurezza degli impianti di proprietà di terzi;

f) la predisposizione delle vie di fuga;

g) la predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f), è competente l'ente territoriale proprietario dei locali; per gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettere d) e g), è competente l'istituzione scolastica.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera e), sono posti a carico dei soggetti terzi proprietari degli impianti eventualmente installati negli edifici scolastici. Rientra comunque nell'ambito di responsabilità dell'istituzione scolastica il compito di garantire condizioni di sicurezza relativamente alla custodia dei medesimi impianti e di fornire i dati in proprio possesso ai fini della ricognizione di cui all'articolo 3.

4. Gli enti locali competenti sono tenuti a stipulare un'apposita assicurazione, contro i danni e gli eventi calamitosi per gli edifici scolastici di loro proprietà, ai sensi dell'articolo 10.

Art. 3.

(Ricognizione delle esigenze delle istituzioni scolastiche e determinazioni della conferenza di servizi)

1. Al fine di definire organicamente obiettivi, tempi e modalità degli interventi in materia di edilizia e di sicurezza scolastica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali che non lo hanno già effettuato procedono a un censimento straordinario del patrimonio edilizio scolastico del proprio territorio. La ricogni-

zione è aggiornata periodicamente con cadenza almeno triennale.

2. Gli enti locali che intendono avvalersi di risorse finanziarie di soggetti pubblici o privati per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica devono corredare le relative richieste con apposite schede informative che, oltre all'indicazione delle risorse eventualmente messe a disposizione direttamente, indichino, secondo i criteri definiti ai sensi del comma 3, i dati relativi al numero degli utenti e alla distanza in linea d'aria e in termini di percorrenza viaria e ferroviaria dagli edifici più vicini destinati a un'utenza assimilabile.

3. I criteri di redazione delle schede informative di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti in sede di conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. I dati raccolti ai sensi dei commi 2 e 3 sono messi a disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle regioni, delle province e degli altri enti locali interessati e sono resi accessibili al pubblico.

Art. 4.

(Programmi di intervento nelle istituzioni scolastiche)

1. Sulla base delle risorse disponibili e tenendo conto dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ridefiniti, a cura degli enti competenti, i piani e i programmi di intervento in materia di edilizia scolastica previsti dalla normativa vigente in materia. Nella ridefinizione dei piani e dei programmi è assicurata la completa messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento alle priorità individuate all'articolo 2, entro un termine massimo di tre anni. I nuovi piani e programmi devono

contenere l'indicazione analitica degli interventi e delle scadenze previste per il loro completamento.

2. Le decisioni di spesa in materia di edilizia scolastica devono essere accompagnate obbligatoriamente da un'analisi dei costi e dei benefici che tenga conto anche delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3.

3. In caso di mancata ridefinizione dei piani e dei programmi di intervento da parte degli enti competenti entro il termine previsto dal comma 1 del presente articolo, la regione provvede a redigere un piano di interventi sostitutivo che privilegia la ricostruzione o gli adeguamenti che risultano necessari alla luce delle esigenze emerse nel censimento di cui all'articolo 3, comma 1; è altresì assicurata priorità agli interventi nelle aree in cui i comuni provvedono a definire i propri piani di intervento per aree comprensoriali intercomunali, al fine di rendere gli interventi sostenibili e compatibili con lo stato della finanza pubblica.

Art. 5.

(Incentivazione di azioni socialmente responsabili)

1. I programmi di intervento in materia di edilizia scolastica possono essere finanziati da imprese o da enti privati, anche non riconosciuti, impegnati in azioni socialmente responsabili mediante raccolte finalizzate di risparmio di sostegno.

2. Le raccolte di cui al comma 1 possono avvenire in deroga alla normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente locale competente, cui sono destinate le somme acquisite.

3. Le risorse finanziarie acquisite ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzate per alcuna finalità diversa dai programmi di intervento in materia di edilizia scolastica.

4. I soggetti promotori delle raccolte di cui al comma 1 hanno diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi riguardanti le gare e le procedure di appalto concernenti gli interventi finanziati e sono abilitati a presentare esposti alla Corte dei conti per eventuali responsabilità connesse a ritardi ingiustificati o a cattiva gestione delle risorse messe a disposizione.

Art. 6.

(Conferenze di servizi per l'avvio o per la prosecuzione dell'anno scolastico)

1. Gli enti territoriali competenti, anche alla luce delle risultanze del censimento di cui all'articolo 3, comma 1, sono tenuti a valutare in sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutti i soggetti pubblici interessati e i cui lavori sono resi pubblici, le condizioni di agibilità e di sicurezza degli edifici scolastici anche al fine di consentire la prosecuzione dell'attività scolastica, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente al triennio di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della presente legge.

2. In assenza della conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si applicano alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), e dall'articolo 9 della presente legge.

Art. 7.

(Risorse finanziarie)

1. Gli enti locali sono autorizzati ad avvalersi delle somme raccolte da persone o da enti privati e finalizzate a interventi per la sicurezza scolastica.

2. La legge di stabilità prevede annualmente la destinazione alle regioni di risorse aggiuntive vincolate alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica da destinare agli enti locali competenti, singoli o associati. È data priorità ai piani di intervento che interessano il maggior numero di utenti e che, in confronto ad altri piani, risultano dotati di maggiori risorse da parte dell'ente locale competente o raccolte in convenzione con persone o con enti privati, in percentuale maggiore rispetto ad altri piani.

3. Le maggiori entrate derivanti dalle risorse aggiuntive di cui al comma 2 devono essere integralmente destinate al finanziamento degli interventi e degli oneri previsti dalla presente legge.

4. I dirigenti scolastici sono autorizzati a utilizzare le risorse di cui al presente articolo per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *d*) e *g*).

Art. 8.

(Poteri di intervento straordinario)

1. Il dirigente dell'istituzione scolastica ha facoltà di sospendere o di ridurre le attività che si devono svolgere nei locali della scuola nei casi in cui non è possibile rispettare le condizioni prioritarie di sicurezza previste dalla presente legge. In caso di sospensione, il dirigente scolastico interessato non incorre in responsabilità di ordine civile o penale, salvo i casi accertati di dolo o di colpa grave.

2. Nei casi di sospensione dell'attività didattica di cui al comma 1, l'ente locale competente, ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle lezioni, ha l'onere di procurare locali alternativi, anche d'intesa con altre istituzioni o con enti di natura pubblica o privata, con oneri a carico del proprio bilancio. A tale fine, l'ente locale competente è tenuto a convocare, entro quindici giorni

dalla ricezione della comunicazione recante la decisione relativa alla predetta sospensione, un'apposita conferenza di servizi, aperta alla partecipazione dei componenti del consiglio di istituto. Si applica la disciplina stabilita dall'articolo 6.

3. In caso di accertata inadempienza del dirigente dell'istituzione scolastica rispetto agli obblighi previsti dalla presente legge, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione, l'ufficio scolastico regionale competente per territorio nomina un commissario *ad acta*, definendone i poteri e i tempi di intervento.

4. Il consiglio di istituto, le associazioni dei genitori formalmente costituite da almeno tre mesi all'interno di ciascuna istituzione scolastica e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 9 hanno facoltà di segnalare eventuali rischi per la sicurezza delle persone o ritardi nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 9.

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto in ciascuna istituzione scolastica secondo le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Egli esercita le attività e gode delle prerogative attribuitegli dalla presente legge, nonché di quelle previste dall'articolo 50, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *i)*, *m)*, *n)* e *o)*, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 10.

(Assicurazione obbligatoria, indennizzo provvisorio e risarcimento dei danni)

1. I proprietari di edifici scolastici sono tenuti a stipulare un'apposita assicurazione per il risarcimento dei danni agli edifici e alle persone in essi ospitate in caso di incendio o di eventi calamitosi.

2. Le persone eventualmente danneggiate in occasione di eventi lesivi aventi ad oggetto edifici scolastici hanno diritto a ottenere la liquidazione, entro tre mesi dall'evento, di un indennizzo provvisorio fissato nella misura prevista con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli importi degli indennizzi provvisori sono aggiornati annualmente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Le condizioni generali delle polizze relative all'assicurazione di cui al comma 1 devono contemplare la clausola relativa all'applicazione delle condizioni di cui al comma 2. In difetto, la clausola si intende comunque apposta ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

